

Penale Sent. Sez. 1 Num. 22165 Anno 2015

Presidente: GIORDANO UMBERTO

Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

Data Udiienza: 13/05/2015

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) **Bruzzese Sebastiano**, nato il 17/01/1980;

Avverso il decreto n. 4754/2014 emesso il 03/09/2014 dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza;

Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RILEVATO IN FATTO

1. Con decreto emesso il 03/09/2014 il Magistrato di sorveglianza di Cosenza dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Sebastiano Bruzzese ai sensi degli artt. 35 *bis* e 69, comma, 6, lett. b), Ord. Pen., finalizzato a ottenere il risarcimento del danno conseguente alla detenzione patita presso la Casa circondariale di Paola ex art. 35 *ter* Ord. Pen., che si riteneva non conforme ai parametri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria in relazione alla disposizione dell'art. 3 CEDU.

Nel decreto, in particolare, si rilevava che l'istanza proposta dal Bruzzese, in relazione al pregiudizio detentivo di cui all'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. Pen., presupponeva l'indicazione specifica dei periodi di detenzione sofferti in contrasto con l'art. 3 CEDU, corredata dell'indicazione dei vari istituti di pena, dove erano stati espriati. Tali indicazioni, nel caso di specie, non erano state rispettate, atteso che l'istanza proposta dal Bruzzese era estremamente generica e imprecisa sotto entrambi i profili richiamati, non consentendo la corretta attivazione della procedura risarcitoria richiesta.

Tali ragioni inducevano il magistrato di sorveglianza a ritenere inammissibile il reclamo proposto.

3. Avverso tale decreto ricorreva per cassazione, con atto depositato personalmente il 13/09/2014, Sebastiano Bruzzese, ribadendo nel suo ricorso di avere patito condizioni di detenzione che si ponevano in palese contrasto con la previsione dell'art. 3 della CEDU, così come richiamate nell'originario reclamo proposto al Magistrato di sorveglianza di Cosenza, imponendo l'attivazione della procedura finalizzata all'ottenimento del rimedio risarcitorio di cui all'art. 35 *ter* Ord. Pen.

Si richiamavano, in tale ambito, le condizioni detentive, con riferimento al numero di detenuti ubicati nella cella dove il Bruzzese era stato ristretto, allo spazio abitativo individuale e all'inadeguatezza delle condizioni igieniche, in relazione ai quali aveva richiesto al magistrato di sorveglianza che venissero eseguiti gli accertamenti preliminari finalizzati a verificare la fondatezza dell'istanza.

Queste ragioni imponevano l'annullamento del decreto impugnato dal Bruzzese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

In via preliminare, deve rilevarsi che il rimedio risarcitorio attivato da Sebastiano Bruzzese ai sensi dell'art. 35 *ter* Ord. Pen. costituisce una tutela specifica conseguente al pregiudizio subito dalla persona detenuta per le sofferenze, psicologiche e morali, patite in conseguenza di un trattamento penitenziario ritenuto difforme rispetto ai parametri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria.

Nel caso di specie, il ricorrente si doleva del fatto che il Magistrato di sorveglianza di Cosenza non aveva compiuto gli accertamenti preliminari funzionali a verificare se la condizione detentiva subita potesse integrare la violazione dell'art. 3 CEDU, dando origine a un trattamento inumano e degradante, in presenza del quale era attivabile lo specifico rimedio previsto all'art. 35 *ter* Ord. Pen.

Deve, tuttavia, rilevarsi che l'istanza proposta dal Bruzzese si limitava a richiamare genericamente la ricorrenza dei presupposti legittimanti l'applicazione dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. Pen., senza indicare gli istituti di pena dove la detenzione patita era stata eseguita e i periodi di carcerazione con riferimento ai quali si sarebbe concretizzato un trattamento inumano censurabile per violazione dell'art. 3 CEDU. Occorreva, quindi, che l'istanza proposta dal Bruzzese consentisse al magistrato di sorveglianza di vagliare la sussistenza dei presupposti indispensabili per l'attivazione dei poteri di cui all'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. Pen., che presuppongono la «inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti».

Deve, infine, rilevarsi che, nel caso di specie, il Bruzzese non aveva rispettato le prescrizioni imposte dall'art. 3, comma 3, del d.l. 26 giugno 2014, n. 92, così come rilevato nel decreto impugnato, laddove a pagina 1, si affermava: «Nell'istanza avanzata il detenuto attesta genericamente di avere avanzato ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, nell'anno 2013, ma non indica la data di presentazione del ricorso, evenienza prevista a pena di inammissibilità dell'istanza a pena di inammissibilità ex art. 2 co. 3 DL n 92/2014».

2. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Sebastiano Bruzzese deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in 1.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 maggio 2015.